

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. Viene costituita l'associazione denominata "Romaltruista ETS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale ETS, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. L'Associazione si riconosce nei valori dell'imparzialità, dell'assenza di discriminazioni, del rispetto reciproco delle diversità, della trasparenza, e dell'assenza di conflitti di interesse. Può dotarsi di un codice etico in linea con questi valori, che, una volta approvato dall'assemblea, diviene vincolante per tutti i soci, dipendenti e terzi che vogliano collaborare con l'Associazione.

2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato in ogni sua forma per rispondere ai bisogni sociali su scala nazionale e in modo prevalente nella città Metropolitana di Roma, mobilitando nuove energie di cittadini, imprese, organizzazioni e enti pubblici che manifestino lo spirito altruista e indirizzandolo a vantaggio di enti terzi, pubblici o non-profit che ne abbiano bisogno, ovvero sviluppando progetti direttamente. L'Associazione favorisce l'esercizio di attività di volontariato, in particolare, tra quelle persone che hanno poco tempo e non possono garantire "tempi certi" alle attività programmate ma che desiderano e sono interessate a dare il proprio contributo sociale;

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, con particolare riferimento alle lettere a), d), e) f), g), i), l), r), u), v) e w), mediante le seguenti azioni:

1. Promuovere presso il pubblico cittadini, imprese, organizzazioni e enti pubblici il valore e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
2. Sensibilizzare la collettività sul tema innovativo del volontariato flessibile per incoraggiare tutti i cittadini, dallo studente al lavoratore o alla casalinga, a fornire tempo e solidarietà in misura delle proprie disponibilità;
3. Sostenere le attività delle organizzazioni non-profit, inclusi enti pubblici, che ne facciano richiesta, appoggiandole nella ricerca di volontari per le loro attività di interesse generale, previa verifica che gli scopi delle suddette organizzazioni ed enti siano in linea con la missione di RomAltruista.
4. Promuovere il valore e la funzione dell'attività di volontariato occasionale, con bassa soglia di accesso ed ampiamente flessibile presso le organizzazioni non-profit, pubbliche e sociali su scala regionale e nazionale; formare, sostenere e collaborare con le organizzazioni che intendano attivare opportunità di volontariato in tal senso;
5. Sviluppare ed utilizzare strumenti informatici innovativi per favorire, creare e mantenere, nel rispetto della normativa in materia, una "banca-dati" che permetta di raccogliere, da un lato le informazioni e le disponibilità dei volontari e dall'altro opportunità di volontariato anche presso organizzazioni terze, facilitando così l'incontro tra domanda e offerta di volontariato;
6. Rappresentare un luogo di riferimento per coloro che cercano opportunità di volontariato flessibile su scala regionale e nazionale;
7. Favorire la nascita di una community, sia fisica che virtuale, di persone, enti e imprese che si adoperano a favore degli altri, anche progettando eventi, incontri, seminari;
8. Realizzare ove necessario appositi corsi di orientamento e formazione ai volontari, per fornire adeguata preparazione all'attività di volontariato da svolgere;
9. Attivare collaborazioni, partnership, accordi, contratti, convenzioni e quant'altro fosse necessario con ETS, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e chiunque sia interessato a collaborare con l'Associazione per perseguire le finalità qui descritte;
10. Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
11. Promuovere iniziative di raccolta fondi anche attraverso l'erogazione di servizi a titolo oneroso volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti "occasioni di volontariato";
12. Sviluppare e gestire direttamente, o in partnership con altre organizzazioni, progetti volti a rispondere ai bisogni sociali su scala regionale e nazionale;
13. Sviluppare modalità, anche informatiche, per favorire il finanziamento delle non profit partner.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte l'Associazione può avvalersi di volontari e lavoratori in base alle esigenze progettuali, garantendo la prevalenza delle finalità rispetto ai mezzi.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e i soggetti collettivi non dotati di personalità giuridica, purché le stesse siano rappresentate da un'unica persona e sia comunque conservato il carattere determinante e prevalente dell'Associazione quale organizzazione fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dall'Assemblea dei soci e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, l'eventuale codice etico se approvato, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'ammissione degli associati è deliberata dall'Assemblea dei soci, su domanda scritta dell'interessato, nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'Ente e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento, l'Assemblea provvede a motivare espressamente la deliberazione di rigetto e a comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

4. La deliberazione di rigetto non è soggetta a impugnazione interna, trattandosi di decisione assunta dall'organo sovrano dell'Ente.

5. L'interessato può tuttavia presentare una nuova domanda di ammissione qualora ritenga sopravvenute circostanze rilevanti o modificati i presupposti precedentemente valutati.

6. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

7. I soci possono essere:

1) Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione.

2) Soci onorari: quelli nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito

benemerenze in campo culturale o nella vita pubblica od abbiano particolarmente potenziato e incrementato la vita dell'Associazione sostenendone l'attività e la valorizzazione.

3) Soci ordinari: persone fisiche che operino in buona fede per gli scopi dell'Associazione ai sensi dei termini di legge e del presente statuto

4) Soci sostenitori: persone fisiche che testimonino la loro solidarietà mediante una contribuzione a titolo di liberalità, non inferiore a cinque volte la quota associativa annuale

8. Volontari: Persone fisiche che, pur non avendo la qualifica di socio, in base al proprio tempo e competenze, danno il loro contributo alla vita associativa.

9. Iscritti: Persone fisiche, non associate, registrate sulla piattaforma dell'Associazione che svolgono attività presso organizzazioni terze.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni, del codice etico se approvato e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a sostenere l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità dell'associazione;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione e incarichi ricoperti all'interno di partiti, sindacati, dell'amministrazione locale e degli enti di gestione territoriale. E' possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri (ove costituito) o all'Assemblea (ove il Collegio dei Probiviri non sia costituito). In ogni caso esiste incompatibilità fra i suddetti incarichi e l'incarico di Presidente.

7. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dalle associazioni o dai terzi che beneficiano delle attività, con l'unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali, per i quali è comunque vietata la corresponsione di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Ai soci e ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Regolamento.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento e codice etico, quando abbia reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione e per indegnità, nonché nel caso tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Le modalità procedurali relative alla decadenza e all'esclusione – incluse contestazioni, termini, modalità di comunicazione, effetti e ricorsi – sono disciplinate in un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) Organo di controllo (eventuale)
- f) il collegio dei Probiviri (eventuale)

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, gli associati maggiori di età, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. In Assemblea è ammessa delega, nei modi e forme

stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento di attuazione. Qualora non sia stato approvato tale regolamento, valgono i limiti previsti dalla legge.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) approvare i regolamenti e il codice etico predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- d) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Possono essere invitati in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria, ad avviso del Consiglio Direttivo, per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

7. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Qualora qualsiasi socio ritenga che una delibera proposta all'Assemblea per l'approvazione violi il codice etico, può proporre tale eccezione al Presidente o chi ne fa le veci. Questi mette ai voti l'eccezione e, se votata dal 30% dei presenti, la delibera può solo essere approvata con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli esclusivamente nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e può assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I consiglieri, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. Le cariche associative sono normalmente svolte a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione dell'assemblea che può determinare un compenso nei limiti di legge su proposta del consiglio direttivo.
3. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da un altro consigliere. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in modalità on-line utilizzando piattaforme apposite.
6. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
8. Qualora qualsiasi consigliere ritenga che una delibera proposta al consiglio direttivo per l'approvazione violi il codice etico, può proporre tale eccezione al Presidente o chi ne fa le veci. In tal caso, la delibera può solo essere approvata con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere, se indicati;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redigere il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge
 - f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - g) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

- h) indire adunanze, convegni, ecc.;
- i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- j) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- k) attribuire al Vice Presidente, ai Consiglieri o a terzi poteri di rappresentanza legale, stabilendone eventuali limiti;
- l) nominare l'eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell'Associazione.
- m) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- n) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, determinandone eventualmente i compensi; tali emolumenti devono essere contenuti entro i limiti di legge previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, garantendo in ogni caso la proporzionalità rispetto all'attività svolta e la coerenza con i parametri di settore;
- o) decidere sulla decadenza e l'esclusione degli associati;
- p) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo;
- q) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o socie
- r) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'Associazione
- s) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- t) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo contrarie alla legge, allo statuto, al codice etico o ai regolamenti interni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro conoscenza da qualsiasi socio che non vi abbia concorso. L'impugnazione è proposta al collegio dei probiviri ove costituito o in mancanza all'assemblea dei soci che decide in via definitiva

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione

6. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

9. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 16 Vice Presidente dell'Associazione

1. Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

2. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Le funzioni di revisione legale dei conti, obbligatorie o facoltative, sono affidate a un Revisore legale o a una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali, nominati dall'Assemblea.

4. L'Organo di Controllo può svolgere la revisione legale solo se il suo componente è un revisore legale iscritto nel relativo Registro e solo qualora l'Assemblea abbia espressamente deliberato di cumulare le due funzioni.
5. In assenza di tale deliberazione, le funzioni di revisione sono esercitate dal revisore legale nominato dall'assemblea.

Art. 18 Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da Membri scelti fra i soci.
2. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
3. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Bilancio

1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Possono essere redatti per cassa nei casi previsti dall'art 13 del dlgs 3 luglio 2017, n.117.

3. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno.

4. La relazione deve documentare eventuali attività secondarie e strumentali, diverse da quelle previste all'art. 4 dello Statuto.

5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.